



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE III CIVILE

in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 10179 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2013 vertente

TRA

Marchese Laura, Cf MRCLRA48M50L112N, Marchese Valerio, Cf MRCVLR53A01L112M, e Marchese Franco, Cf MRCFNC51H21L112N, anche quali eredi di Di Maria Lillia, nata a Gratteri (PA) il 29.9.1916 e deceduta in Palermo in data 8.9.2013, CF DMRLLL16P69E149O, e quali eredi di Marchese Antonio, deceduto in Palermo il 26.11.1997, tutti in proprio e quali eredi di Marchese Claudio, nato a Termini Imerese (Palermo) il 4.12.1957 e deceduto il 27 giugno 1980, elettivamente domiciliati in Palermo, V. G. Pacini n. 67, presso lo studio dell'Avv. Galasso Alfredo che li rappresenta, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Osnato Daniele ed all'avvocato Di Maria Marco per procura in calce all'atto di citazione ed a margine della comparsa di costituzione del 12.11.2013;

– attori –

CONTRO

Ministero della Difesa e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona dei rispettivi Ministri protempore, elettivamente domiciliati in Palermo, V. A. De Gasperi n. 81, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Sta-

Tribunale di Palermo



to di Palermo che li rappresenta e difende *ope legis*;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Di Maria Lillia, Marchese Laura, Marchese Franco e Marchese Valerio, anche quali eredi di Marchese Antonio, tutti in proprio e quali eredi di Marchese Claudio convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso di Marchese Claudio, avvenuto nei cieli sopra il tratto di mare tra Ponza ed Ustica (PA) il 27.6.1980, in occasione di un sinistro aereo, nonché della successiva attività di depistaggio verificatisi negli anni seguenti in relazione all'accertamento delle cause del sinistro, con vittoria di spese.

All'uopo esponevano di essere, rispettivamente, moglie e germani di Marchese Claudio il quale il 27.6.1980 era a bordo dell'aeromobile della Itavia, diretto a Palermo, che quella sera si era inabissato in un tratto di mare tra le isole di Ponza ed Ustica.

Dopo lunghi e complessi procedimenti, sia amministrativi, che giudiziari potevano ritenersi accertate le cause del sinistro e del decesso del Marchese.

Erano da escludere, infatti, un mero guasto tecnico ovvero un errore del pilota.

La causa esterna era individuabile, con giudizio di elevata probabilità, nella esplosione di un missile che aveva colpito l'aereo ovvero ad una *cd near collision*; meno probabile, infatti, ma pur sempre possibile, l'ipotesi



di una esplosione di una bomba all'interno del velivolo.

Le conseguenze patite dagli attori erano correlate sia all'evento verificatosi il 27 giugno 1980, sia alla successiva condotta dei convenuti (in persona dei loro dipendenti).

In relazione alla condotta, per lo più omissiva, posta in essere in prosimità dell'evento, gli attori deducevano che i convenuti, nell'ambito delle rispettive competenze, avrebbero dovuto vigilare sulla sicurezza dei voli evitando al volo Itavia di trovarsi su quella rotta che, quella sera, era interessata dalla presenza di numerosi altri velivoli ignoti, se non ostili, ed in assetto da combattimento.

Inoltre ai Ministeri convenuti era imputabile anche la successiva e grave attività di depistaggio e di intralcio alle indagini svolte nel corso degli anni seguenti al disastro, con condotte tanto omissive, quanto commissive.

Quanto ai danni, oltre quelli iure hereditatis, allegavano, quale danno iure proprio, la lesione del vincolo parentale e la sofferenza connessa, anche, alle difficoltà nella individuazione degli accadimenti storici, oltre il danno patrimoniale.

Ritualmente costituitisi, i convenuti, contestando le allegazioni di parte attrice, eccepivano, in via preliminare, la prescrizione dei citati illeciti, e nel merito, chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese.

Deducevano, al riguardo, che non vi era prova dell'abbattimento del veicolo da parte di un missile ovvero di una cd "near collision" e che i procedimenti penali si erano conclusi con l'assoluzione dei militari, imputati



del reato di cui agli artt. 289 cp., ex art. 530 comma secondo cpp con la formula perché il fatto non sussiste.

Svolta attività istruttoria esclusivamente documentale, con l'acquisizione, nella non opposizione delle parti, anche di supporti informatici contenenti non solo documentazione, ma anche file, di vario formato, incluso un software idoneo a riprodurre le tracce radar di aereomobili, all'udienza del 5.5.2015 la causa, intese la discussione *ex art. 281 quinquies cpc* di parte attrice, veniva posta in decisione.

Occorre, in primo luogo, dare atto, tenuto conto della *causa petendi* degli attori e dei fatti storici ad essa sottesi, che sulle vicende in esame si sono già pronunciate, in controversie risarcitorie avviate da altri parenti di vittime del medesimo disastro, numerose Autorità Giudiziarie, incluso questo Tribunale e la Corte di Appello di Palermo, da ultimo, nel 2015.

Taluni dei predetti arresti sono stati, peraltro, oggetto di produzione ad opera della parte attrice.

Significativo rilevare che le pronunce che di seguito saranno citate sono state pronunciate in giudizi ai quali hanno partecipato gli odierni convenuti.

Ancor prima di esaminare le conclusioni delle citate sentenze, è opportuno richiamare, in punto di diritto, il principio in forza del quale "*la motivazione della sentenza "per relationem" è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione,*



anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione" (Così Cass. Civ., Sez. L, Sent. n. 8053 del 22/05/2012).

Ancor più di recente, con principio ancora più esteso, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno insegnato, con riferimento alla sentenza ed alla relativa motivazione, che *"quel che conta innanzitutto non è che la suddetta decisione e le relative motivazioni siano o meno "inedite", né che le modalità espressive utilizzate siano o meno tratte da altri scritti, ma che la decisione e l'individuazione delle ragioni che la sostengono siano attribuibili al Giudice, costituendo manifestazione ufficiale della volontà dello Stato che attraverso il Giudice si esprime, ed inoltre che esse siano corrette e complete nonché esposte in maniera chiara, coerente ed esaustiva, perché la sentenza, una volta emessa, esprime, come già rilevato, la volontà dello Stato rendendone manifesto il comando, e va pertanto valutata oggettivamente, per quel che da essa risulta, a prescindere dai percorsi psicologici o dalle performances espositive dell'estensore, riguardo ad essa potendo anzi porsi un'esigenza di "desoggettivazione", in relazione al rischio di una sua esuberanza rispetto alla corrispondente funzione, potenzialmente idonea a renderla strumento di protagonismo.*

Il "proprium" dell'attività del Giudice, della sua funzione e professionalità sta dunque nella decisione e nella individuazione delle ragioni che la sostengono, le quali, ripetesì, devono essere corrette ed esposte chiaramente,



non a tutti i costi "originali" e/o esposte in maniera "originale", essendo l'attribuibilità al Giudice (con tutte le relative conseguenze anche in termini di responsabilità) della decisione e della individuazione delle ragioni che la sostengono cosa diversa dalla "paternità" delle relative modalità espressive, neppure richiesta dal codice ne' tutelata dal diritto d'autore" (Cass. Civ., Sez. U, Sent. n. 642 del 16 gennaio 2015).

Ciò posto in punto di diritto, nel caso in esame occorre sottolineare che la sentenza n. 1871 del 28 gennaio 2013 della Suprema Corte ha ritenuto *"abbondantemente e congruamente motivata"* la decisione di merito della Corte di Appello di Palermo (nr. 788/2010 in atti) che individuava, quale causa del disastro aereo di Ustica, quella del missile sparato da aereo ignoto; aereo la cui presenza sulla rotta dell'aereo dell'Itavia non era stata impedita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, né in alcun modo segnalata al pilota dell'aeromobile civile.

La sentenza nr. 23933 del 2013 della Suprema Corte, inoltre, ha ritenuto giudizialmente accertata, nei gradi di merito di quel giudizio, la sussistenza di una attività di depistaggio posta in essere dopo il predetto disastro.

In senso conforme, questa Sezione del Tribunale di Palermo, giungendo alle medesime conclusioni su tali aspetti della controversia, ha già reso due pronunce: quella nr.4848/2014 dei 3-9 ottobre 2014 e quella nr. 4067 del 10.9.2011.

Come esposto vi sono, in senso conforme, anche le pronunce della Corte di Appello di Palermo nr. 788/2010 e da ultimo, in sede di gravame avverso la sentenza di questa sezione nr.4067/2011, quella nr. 563/2015



del 15 aprile 2015.

Si noti ancora che il compendio probatorio acquisito al presente procedimento è il medesimo già offerto in produzione nel giudizio definito in primo grado con la citata sentenza nr. 4067/2011, su tali aspetti “fattuali”, interamente confermata dalla citata sentenza della Corte di Appello di Palermo nr. 563/2015 del 15 aprile 2015.

A ciò si aggiunga che, in ordine ai predetti fatti storici, non solo, come esposto, non risultano, nel presente giudizio, nuove o diverse produzioni documentali offerte dai convenuti, ma anche che le deduzioni esposte nel presente procedimento risultano sovrapponibili a quelle già vagliate nei citati procedimenti, per quanto è dato desumere non solo dal tenore delle motivazioni delle mentovate sentenze, ma anche dalle copie degli atti processuali prodotti da parte attrice in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc.

Non solo per il numero delle decisioni conformi, ma, ancor di più e prima, per la profondità e l'accuratezza delle analisi ivi svolte e delle valutazioni espresse, sul medesimo compendio probatorio offerto all'esame di questo Tribunale, va affermato che non sussistono elementi o ragioni per discostarsi dagli accertamenti e dalle conclusioni già contenute, in particolare, al punto 15.3 della citata sentenza della Corte di Appello di Palermo nr. 563/2015 del 15 aprile 2015 in merito alla causa del disastro (sul punto anche Cass. Civ. 1871/2013 e 23933/2013).

In ordine, poi, alla imputabilità ai Ministeri convenuti delle predette condotte omissive – l'aver omesso di verificare l'assenza di ostacoli ovvero di pericoli per la navigazione aerea lungo la rotta abituale dell'Itavia e,



comunque, di aver adottato misure idonee a prevenire l'incidente, anche a fronte della accertata presenza di altri velivoli non autorizzati – le decisioni del Tribunale e della Corte di Appello sono conformi ed acclarano la responsabilità delle predette omissioni ai convenuti dopo una attenta e condivisibile disamina della normativa di settore applicabile all'epoca dei fatti, alla quale si rinvia.

In estrema sintesi, il Ministero della Difesa, infatti, era tenuto a garantire la sicurezza sui cieli ed a impedire l'accesso ad aerei non autorizzati, se non ostili, ed il Ministero dei Trasporti era tenuto all'assistenza ed alla sicurezza del volo.

E' stato pure, condivisibilmente, esposto che, a fronte dell'obbligo, sancito da norma, di impedire un evento, il verificarsi dello stesso supera il giudizio di prevedibilità ed evitabilità, ponendo in capo al soggetto obbligato l'onere di provare l'intervento di fattori, invece, imprevedibili ed eccezionali (principi pure ribaditi da Cass. Civ. 1871/2013).

Superfluo, pertanto, aggiungere che trattandosi di attività pericolosa, quella connessa alla gestione del traffico aereo – come insegnato dalla citata Cass. Civ. 1871/2013 - sarebbe, comunque, stato onere dei convenuti provare il verificarsi del caso fortuito.

Ciò posto, pur essendo questione preliminare, è opportuno trattare solo ora, dopo aver esposto le conclusioni alle quale si è pervenuti anche in questo giudizio in merito all'an dei fatti controversi, l'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti.

Nucleo centrale dell'eccezione, in relazione alle pretese risarcitorie degli attori, è quello inerente l'individuazione del *dies a quo* della predetta pre-



scrizione.

Sulla durata della prescrizione, infatti, non si appuntano le argomentazioni dei convenuti.

Va, dunque, ribadito che, in relazione all'illecito omissivo inerente il disastro aereo colposo ed all'omesso controllo della regolarità del traffico aereo la notte, condotta rilevante per la integrazione di tale illecito, il termine è di anni 15, tenendo conto dei termini di prescrizione applicabili, *ratione temporis*, al reato di disastro aereo colposo (ex artt. 2947 terzo comma cc, 449 e 157 cp) (non rileva, non mutando le conclusioni alle quali si perviene, che il termine di prescrizione è di anni 15 in applicazione della norma vigente al momento del fatto, rimanendo ininfluyente la novella del 2005 in tema di prescrizione delle fattispecie di reato -in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 7553 del 15 maggio 2012).

Quanto al *dies a quo*, secondo l'assunto degli attori, in adesione alle valutazioni già espresse dal Tribunale di Palermo nei citati precedenti, detto momento andrebbe individuato nel deposito della sentenza – ordinanza cd. Priore, e cioè il 31.8.1999.

Da tale momento, infatti, gli eredi delle vittime ebbero contezza di quanto più probabilmente avvenuto quella notte e, quindi, delle concorrenti responsabilità degli enti convenuti.

Sicché, in relazione all'epoca di avvio del presente procedimento, non sarebbe fondata l'eccezione dei convenuti, sotto tale profilo.

I convenuti, invece, hanno rilevato che in numerosissime occasioni, nel corso degli anni successivi al disastro e ben prima del deposito del citato provvedimento del G.I. Priore, era già emersa, quale causa del disastro,



quella del missile.

Il *dies a quo*, dunque, andava retrodatato, quantomeno, alla metà degli anni '80.

Né poteva rilevare la mera condizione soggettiva degli eredi delle vittime in relazione alla conoscibilità degli eventi in parola.

Ebbene, l'eccezione di prescrizione relativa a tale illecito (si ripete la omissione nel garantire la sicurezza del volo) deve essere disattesa.

Come anche esposto nella sentenza della Corte di Appello di Palermo nr.563/2015, sono del tutto condivisibili le valutazioni già espresse dal Tribunale di Palermo in punto di diritto:

- applicabilità del termine ex artt. 2947 comma 3 cc, 449 comma secondo cp e 157 cp nella versione precedente la novella del 2005;
- individuazione del *dies a quo* secondo il principio della cd "*rapportabilità causale*") - cfr. pagg.15 e sgg della citata sentenza di appello -.

Sul punto può solo aggiungersi, in senso conforme, che, anche in altre fattispecie in tema di risarcimento da illecito puro, come nel caso di violazione dell'art. 2 della L.287/1990 sulle intese anticoncorrenziali, la Suprema Corte ha ricondotto il *dies a quo* della prescrizione alla data di deposito del provvedimento della Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato che accertava una intesa e sanzionava le imprese che avevano fatto parte dell'accordo illecito, in quanto momento in cui l'illecito (inclusivo delle relative conseguenze dannose) era divenuto oggettivamente percepibile e conoscibile come fatto da ricondurre alle condotte poste in essere dalle imprese (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 26188 del 06/12/2011).



In tale ottica appaiono ancor più condivisibili le valutazioni espresse, in punto di fatto, dalla Corte di Appello di Palermo in ordine al momento della concreta conoscibilità da parte degli eredi delle condotte omissive dei convenuti.

Prima del deposito del predetto provvedimento del GI Priore, infatti, erano quantomeno ambigui e non univocamente conducenti gli elementi valorizzati dai convenuti per retrodatare la prescrizione (cfr. pagg. 21 -22 della citata sentenza del 2015 della Corte di Appello di Palermo).

Quanto al secondo profilo risarcitorio, connesso all'illecito costituito dal cd depistaggio, gli attori adducono che, come affermato nelle sentenze del Tribunale di Palermo, il *dies a quo* del termine quinquennale coincide col 6.5.2006, data della pubblicazione della sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma nel procedimento a carico di taluni militari imputati del reato di cui agli art. 289 cp.

In tale momento, svelate le condotte, era cessata la permanenza dell'illecito costituito dal perdurante contegno omissivo dei convenuti.

Al contrario i convenuti fanno coincidere, anche in tal caso, il *dies a quo* della prescrizione, al più tardi, col deposito della sentenza - ordinanza del GI Priore, tenuto anche conto dell'assenza di allegazione e prova di fatti direttamente ascrivibili ai convenuti e successivi a tale momento (agosto 1999).

Nel presente giudizio, va rilevato che applicando tanto l'una, quanto l'altra delle tesi esposte dalle parti tale diritto sarebbe, comunque, prescritto, non avendo gli attori addotto alcun atto di interruzione della prescrizione.



Il diritto al risarcimento del danno, connesso a tale illecito, pertanto, è prescritto.

In ordine alle pretese risarcitorie azionate dagli attori, va, in primo luogo, esclusa quella iure haereditatis, sia in considerazione del più che verosimile decesso del Marchese in momenti assai prossimi al disastro (cfr. arg. ex perizia Giusti del 27.9.1991), tenuto conto della dinamica del sinistro, in assenza di elemento, del resto, di elementi di segno contrario, sia in considerazione dell'ormai ribadita irrisarcibilità del cd danno da morte (cfr. da ultimo Cass. Civ., SU, Sent. n. 15350 del 22 luglio 2015 ove si insegna che *"in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo"*).

Agli attori, invece, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento iure proprio per la lesione del rapporto parentale che li legava alla vittima, nonché per le sofferenze patite in conseguenza del decesso del parente, in una situazione connotata da peculiare, se non eccezionale, tragicità.

E' noto, infatti, secondo il più recente insegnamento della Suprema



Corte, che anche ai prossimi congiunti di una vittima per fatto illecito di un terzo spetta l'integrale ristoro del pregiudizio sofferto.

In particolare, *“il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare”* (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 4253 del 16 marzo 2012).

Anche in forza del citato arresto, nel caso in esame, può, dunque, certamente riconoscersi in favore degli attori, in considerazione del rapporto parentale e dell'età tanto della vittima, quanto dei germani e dei genitori, nonché della composizione del nucleo familiare, sia il danno per la sofferenza patita in conseguenza del decesso del congiunto, derivante da fatto pure qualificabile astrattamente come reato e connotato, come esposto, da eccezionale grado di tragicità, sia il danno per la irrimediabile lesione del rapporto parentale.

Per ciò che concerne la liquidazione di un tale risarcimento, da effettuarsi in via equitativa tenuto conto delle circostanze sopra indicate, può, dunque, riconoscersi a ciascuno dei genitori del Marchese, conviventi col figlio al momento del fatto, circostanza neanche contestata dalla difesa, un risarcimento pari ad attuali € 300.000,00, al fratello convivente euro 100.000,00 ed ai germani non conviventi, Laura e Franco Marchese, euro 75.000,00 ciascuno.

Tali importi, si noti, sono determinati, sulla scorta delle superiori valutazioni in punto di fatto, tenendo anche conto dei parametri contenuti



nelle Tabelle del 2014 già in uso presso il Tribunale di Milano il cui utilizzo, per tutti i postumi anche non connessi alla circolazione stradale, è stato recentemente generalizzato dalla Suprema Corte ed adottato da questo Tribunale (vedi Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011).

Nulla hanno allegato gli attori in ordine, invece, a concreti e specifici mutamenti o sconvolgimenti nelle abitudini di vita e nella vita di relazione.

Va, infine, rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per il mancato reddito futuro.

Trattandosi di danno futuro, l'individuazione della sussistenza e configurabilità dello stesso si deve fondare su una previsione di verosimiglianza, a sua volta, fondata su elementi obiettivi.

Di recente la Suprema Corte, al riguardo, ha insegnato che *“ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia”* (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 759 del 16/01/2014).

Nel caso in esame gli attori hanno meramente allegato che la vittima era iscritta ad un corso universitario di medicina.

Seppur probabile un successivo completamento del corso di studi, con avvio alla professione, mancano del tutto compiute allegazioni circa la sussistenza di una necessità alimentare del nucleo di origine e del vero-



simile contributo di un concorso del figlio alle predette necessità dei genitori.

Tenuto conto della natura dell'obbligazione e della data di insorgenza del credito, è necessario, inoltre, procedere alla devalutazione dei predetti importi, sino alla data del decesso, per poi applicarvi gli interessi, al saggio legale, sulla somma che via via progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 16726/2009 e n. 18028/2010).

In conclusione agli attori, nella qualità di eredi di Lilla Di Maria, in solido spetta un risarcimento pari ad euro 609.749,74 (di cui euro 309.749,72 a titolo di interessi), oltre interessi dalla decisione al soddisfo.

Il risarcimento dovuto agli attori, nella qualità di eredi di Marchese Antonio è pari ad euro 609.749,74 (di cui euro 309.749,72 a titolo di interessi), oltre interessi dalla decisione al soddisfo.

Quello spettante a Valerio Marchese è pari ad euro 203.249,93 (di cui euro 103.249,93 a titolo di interessi), oltre interessi dalla decisione al soddisfo; quello a Laura Marchese ed a Franco Marchese, ciascuno, è pari ad euro 152.437,43 (di cui euro 77.437,42 per interessi), oltre interessi dalla decisione al soddisfo.

Con riferimento al risarcimento liquidato in favore dei genitori della vittima, va accolta, infine, la eccezione di parte convenuta di scomputo delle somme già percepite dai predetti a titolo di indennizzo ad opera dello Stato ex L. 340/95, L.266/05, L. 296/06 e L. 206/04.

Oltre la produzione documentale di parte convenuta, al n.3 della pro-



duzione nel fascicolo di parte convenuta, i predetti attori, come rappresentati nel presente giudizio, non hanno contestato di aver ricevuto dette somme.

In assenza di compiuti elementi circa l'epoca dei versamenti non si procede all'esatta determinazione del credito residuo dei predetti attori (in tal senso oltre i precedenti di questo Tribunale sopra citati anche Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Sent. n. 20111 del 24/09/2014 sulla natura della eccezione e Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 6573 del 14 marzo 2013 sulla scomputabilità dal risarcimento del danno dell'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato ("compensatio lucri cum damno") *"venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo"*).

Non vi è prova, invece, che i germani della vittima abbiano percepito, in proprio, somme a tale titolo.

Dispone, infine, la cancellazione dalla comparsa conclusionale dei convenuti delle ultime 8 righe di pag. 72 ex art. 89 cpc in quanto contenenti espressioni sconvenienti (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sent. n. 25250 del 29/11/2006).

In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico di parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del numero delle posizioni e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG 55/2014.

P.Q.M.



Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- Dichiara prescritto il diritto degli attori al risarcimento del danno connesso all'illecito consistito nell'aver ostacolato o impedito l'accertamento della verità sulle cause del disastro;

- Rigetta le domande proposte dagli attori nella qualità di eredi di Marchese Claudio;

- condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in solido al pagamento in favore degli attori Laura Marchese, Franco Marchese e Valerio Marchese, nella qualità di eredi di Lillia Di Maria, in solido di euro 609.749,74, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

- condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in solido al pagamento in favore degli attori Laura Marchese, Franco Marchese e Valerio Marchese, nella qualità di eredi di Marchese Antonio, in solido di euro 609.749,74, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

- condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in solido al pagamento in favore di Laura Marchese di euro 152.437,43, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

- condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in solido al pagamento in favore di Valerio Marchese di euro 203.249,93, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

- condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in solido al pagamento in favore di Franco Marchese di



euro 152.437,43, oltre interessi dalla decisione al soddisfo;

– dichiara che dalle somme sopra indicate e dovute dai convenuti a titolo di risarcimento del danno in favore di Di Maria Lillia e di Marchese Antonio devono essere scomputate le somme percepite e percipiende ai sensi delle L. 340/95, L.266/05, L. 296/06 e L. 206/04, tenendo conto dell'epoca di versamento delle stesse;

– condanna il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in solido al pagamento in favore degli attori Laura Marchese, Franco Marchese e Valerio Marchese, in proprio e quali eredi di Lillia di Maria e di Marchese Antonio, in solido delle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 28.000,00, di cui euro 1474,00 per spese, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;

– Dispone la cancellazione dalla comparsa conclusionale dei convenuti delle ultime 8 righe di pag. 72 ex art. 89 cpc.

Così deciso in Palermo in data 8/1/2016.

Il Giudice

dott. Paolo Criscuoli

